

Autorità Nazionale Anticorruzione

Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza – Anno 2026

Nota di sintesi – elementi essenziali e profili di novità

1. Premessa e finalità della Direttiva

La Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. per l'anno 2026, adottata dal Consiglio dell'Autorità in attuazione dell'art. 3 dei Regolamenti sull'attività di vigilanza, si pone in linea di continuità evolutiva con i documenti programmatici degli anni precedenti, declinandone i contenuti alla luce delle modifiche normative e organizzative intervenute, dei risultati dell'attività di vigilanza svolta nel 2025 e degli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio.

La Direttiva individua le aree, gli istituti e i soggetti maggiormente esposti al rischio di fenomeni corruttivi, definendo per ciascun ambito le azioni, le priorità e gli strumenti operativi attraverso i quali l'Autorità intende esercitare la propria funzione di garanzia. La sua elaborazione tiene conto delle misure contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato con Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, delle indicazioni fornite dal Segretario Generale con comunicazione del 27 febbraio 2026 e degli esiti della riunione di coordinamento tra gli Uffici di vigilanza del 12 marzo 2026, nonché del deliberato del Consiglio del 24 marzo 2026.

2. La nuova architettura organizzativa della funzione di vigilanza

La Direttiva si inserisce nel quadro della riorganizzazione interna dell'A.N.AC. introdotta con la Delibera n. 398 del 30 luglio 2025, che ha ridisegnato la struttura degli Uffici deputati all'attività di vigilanza. Nell'area strategica dei contratti pubblici operano l'Ufficio Operativo Speciale (UOS), l'Ufficio Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali, concessioni, PPP e pareri motivati (UVS), l'Ufficio Vigilanza lavori pubblici (UVLA), l'Ufficio Vigilanza servizi e forniture (UVSF), l'Ufficio Vigilanza SOA (UVSOA) e l'Ufficio Sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati (USAN). Nell'area

strategica dell'anticorruzione e trasparenza operano l'Ufficio Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e Piattaforma unica della trasparenza (UVMACT), l'Ufficio Vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF) e l'Ufficio Vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive (UWHIB). Tale assetto, accompagnato dall'aggiornamento dei Regolamenti di vigilanza adottati con le Delibere n. 448, 449, 450 e 451 dell'11 novembre 2025, consente di presidiare in modo più mirato e specialistico i singoli ambiti di intervento, valorizzando le specifiche competenze tecniche e giuridiche maturate dagli Uffici.

3. La principale novità trasversale: la vigilanza sui Criteri Ambientali Minimi

Tra le novità più significative introdotte dalla Direttiva 2026 si segnala, in attuazione del deliberato consiliare del 24 marzo 2026, l'inserimento nel Piano Annuale delle ispezioni di una specifica attività di vigilanza sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture stradali. L'intervento risponde all'esigenza di presidiare due comparti di particolare rilevanza ambientale, posto che il settore delle costruzioni è responsabile, a livello europeo, di circa il 36 per cento delle emissioni di gas serra e del 40 per cento dei consumi energetici finali.

La vigilanza, fondata sull'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e sul principio del Do No Significant Harm di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, si articolerà su due fronti: da un lato, la verifica documentale della conformità di bandi e capitolati ai CAM Edilizia (D.M. 23 giugno 2022) e CAM Strade (D.M. 5 agosto 2024); dall'altro, l'accertamento in fase esecutiva dell'effettiva ottemperanza alle clausole contrattuali ambientali, anche attraverso ispezioni mirate svolte congiuntamente con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, previo possibile coordinamento con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

4. Le priorità nell'area strategica "Anticorruzione e trasparenza"

4.1 Il quadro di riferimento: il PNA 2025 e la strategia triennale 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato con Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, costituisce la cornice di riferimento dell'attività di vigilanza. Per la prima volta, il PNA propone un disegno organico di strategia anticorruzione e di promozione dell'integrità pubblica per il triennio 2026-2028, la cui attuazione sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Il documento si articola in una parte generale dedicata alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e in una parte speciale contenente tre approfondimenti tematici: i contratti pubblici, le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e la trasparenza amministrativa.

4.2 La vigilanza sul PIAO e sui PTPCT

In coerenza con l'indirizzo già avviato a partire dal 2022, la Direttiva conferma la centralità della vigilanza d'ufficio rispetto a quella eterodiretta dalle segnalazioni, allo scopo di consentire un'analisi più sistematica del sistema di prevenzione della corruzione. Le linee di intervento prioritarie saranno declinate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" di enti, selezionato con metodologia statistica di estrazione casuale senza ripetizione, previa suddivisione per ambito territoriale, al fine di assicurare uniformità nell'azione di controllo. Il settore sanitario continuerà a costituire un ambito di particolare attenzione, essendosi confermato tra quelli a più elevata criticità.

4.3 La vigilanza in materia di trasparenza

L'attività di vigilanza in materia di trasparenza nel 2026 valorizzerà gli esiti delle attestazioni rilasciate dagli Organismi Indipendenti di Valutazione in applicazione della Delibera n. 192 del 7 maggio 2025. Particolare rilievo assume il rafforzamento del ruolo degli OIV introdotto nell'ambito dell'ultimo ciclo attestativo, che ha imposto, in caso di perdurante inadempimento, la pubblicazione di un elenco dettagliato dei dati e dei documenti non resi disponibili. Tale innovazione consentirà all'Autorità, a partire dal 15 gennaio 2026, di disporre di una base informativa più solida per la formazione del campione di enti da sottoporre a vigilanza, con particolare riferimento al comparto delle Aziende sanitarie locali e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Sul piano regolatorio, prosegue il processo di standardizzazione delle modalità di pubblicazione dei dati, avviato con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 e proseguito con le Delibere n. 481 e n. 497 del 3 dicembre 2025, che hanno approvato i modelli per la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione, ai pagamenti, ai titolari di incarichi politici, ai consulenti, ai tempi di pagamento e ai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013.

4.4 La vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità

L'azione di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi continuerà a essere svolta in coordinamento sinergico con quella sui PTPCT, partendo dal medesimo campione "ragionato" di enti, al fine di rafforzare l'efficacia complessiva dei controlli. La Direttiva conferma l'indirizzamento prioritario verso il settore sanitario, con specifico riferimento agli incarichi dirigenziali non riconducibili alla dirigenza sanitaria (medica e non), e dà attuazione alle indicazioni contenute nella Delibera n. 464 del 26 novembre 2025, che ha definito in via generale i poteri di vigilanza e accertamento del RPCT e dell'A.N.AC. in materia. Si segnala, inoltre, l'adozione degli schemi standard di dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, approvati con Delibera n. 92 dell'11 marzo 2026.

4.5 La vigilanza in materia di whistleblowing

La vigilanza in materia di segnalazioni di illeciti verterà sull'adeguamento degli enti del settore pubblico e privato alle procedure introdotte dal d.lgs. n. 24/2023 e dalle nuove Linee Guida sui canali interni di segnalazione, adottate con Delibera n. 478/2025. A fronte del trend crescente delle segnalazioni esterne ricevute dall'Autorità nel biennio 2024-2025, la Direttiva prevede che almeno il cinque per cento delle risorse temporali e umane dell'Ufficio sia destinato alla vigilanza d'ufficio, con particolare riguardo all'avvenuto adeguamento degli enti e alle iniziative di formazione del personale. Il campione "ragionato" sarà composto, per le amministrazioni pubbliche, dai Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 30.000 abitanti.

5. Le priorità nell'area strategica dei "contratti pubblici"

5.1 L'indirizzo strategico generale

Nel settore dei contratti pubblici, la Direttiva 2026 conferma e rafforza l'indirizzo del riequilibrio tra vigilanza su segnalazione e vigilanza d'ufficio. L'attività di istruttoria, amministrazione e gestione delle segnalazioni di terzi dovrà impegnare le risorse degli Uffici in misura non superiore al 50 per cento, mentre la restante quota dovrà essere destinata alla vigilanza su iniziativa dell'Ufficio competente, al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione. La vigilanza dovrà inoltre coniugarsi in maniera sempre più integrata con il potere di agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi e degli altri atti generali di gara ai sensi dell'art. 220 del Codice, prevedendo l'implementazione, anche mediante sperimentazione dell'intelligenza artificiale, di un sistema strutturato di monitoraggio dei bandi finalizzato a rilevare clausole anticoncorrenziali o gravi violazioni della normativa di settore.

Trasversalmente all'intera attività di vigilanza viene confermata la centralità del processo di digitalizzazione introdotto dal d.lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo all'effettivo utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (P.A.D.) certificate dall'AGID e iscritte nel Registro gestito dall'A.N.AC., secondo le indicazioni aggiornate con la Determinazione AGID n. 267/2025.

5.2 La vigilanza nel settore dei lavori pubblici

Nel settore dei lavori pubblici, l'azione di vigilanza si articolerà su due distinti versanti. Nella fase di affidamento, l'attenzione sarà concentrata sulla corretta determinazione del valore dell'appalto, sulla verifica del rispetto delle soglie e sul contrasto al frazionamento artificioso, fenomeno particolarmente rilevante nell'assetto del nuovo Codice in ragione delle soglie previste per la qualificazione delle stazioni appaltanti (140.000 euro per servizi e forniture, 500.000 euro per i lavori). Specifica attenzione

sarà riservata alle procedure di somma urgenza ex art. 140 del Codice, in considerazione del riscontrato utilizzo improprio dell'istituto a fronte di situazioni di degrado e ammaloramento riconducibili a carenze di programmazione manutentiva.

Nella fase di esecuzione, in coerenza con il principio del risultato sancito dall'art. 1 del nuovo Codice e con i potenziati poteri sanzionatori riconosciuti all'Autorità dall'art. 222, comma 3, lettere a) e b), la vigilanza si concentrerà sulle opere bloccate o gravemente rallentate. Saranno proseguite, in particolare, le attività di monitoraggio sugli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, sulla realizzazione di impianti per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, sul collettamento e la depurazione delle acque reflue – settore oggetto di procedure di infrazione comunitarie – nonché sulla legittimità e regolarità delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 15, del Codice. Un autonomo filone di vigilanza riguarderà infine l'operato delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, con specifico riferimento alla tempestività dei processi di rilevazione e aggregazione dei fabbisogni e di predisposizione delle iniziative di gara.

5.3 La vigilanza nel settore dei servizi e delle forniture

Nel settore dei servizi e delle forniture, la fase esecutiva costituirà il campo prioritario di indagine. Il campione sarà individuato preferibilmente nei comparti della ristorazione, della pulizia e sanificazione, del facility management immobili, della guardiania e vigilanza armata, del trasporto scolastico, nonché – con particolare riguardo alla qualità delle prestazioni rese – nei servizi socio-sanitari di assistenza alla persona, nei servizi sociali in favore di anziani, disabili e minori e nel settore dell'accoglienza dei migranti. Un autonomo ambito di intervento è rappresentato dalla fornitura di beni e servizi sanitari, con riferimento ai dispositivi medici, ai farmaci, alla manutenzione delle apparecchiature sanitarie e alla gestione dei rifiuti ospedalieri.

Nella fase di affidamento, l'attenzione sarà rivolta agli affidamenti diretti sotto soglia, alle procedure negoziate senza bando, alle ipotesi di improprio ricorso alla proroga tecnica o al rinnovo dei contratti di appalto – in violazione del principio generale di accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice – e alle procedure invocate per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c), del Codice, ove la pregressa esperienza ha evidenziato un ricorso reiterato in situazioni prevedibili e gestibili attraverso una corretta programmazione.

5.4 La vigilanza sulle concessioni e sul partenariato pubblico privato

L'attività di vigilanza nel settore delle concessioni e del partenariato pubblico privato proseguirà su due direttrici di particolare rilievo. La prima riguarda il Polo Strategico Nazionale S.p.A., con verifica dell'andamento della Convenzione del 24 agosto 2022 e del suo atto aggiuntivo del 29 aprile 2025, su un campione di contratti sottoscritti con le Amministrazioni utenti selezionati secondo criteri di rilevante impatto economico e

geografico. La seconda riguarda l'applicazione del contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici approvato con Delibera A.N.AC. n. 349/2024, con vigilanza su almeno tre pubbliche amministrazioni del nord, centro e sud che hanno avuto accesso al meccanismo del nuovo Conto Termico 3.0 nell'ambito di un partenariato pubblico-privato.

5.5 La vigilanza sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

A seguito del trasferimento all'Ufficio UVS, con decorrenza 1° gennaio 2026, delle competenze in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, la Direttiva individua i due filoni di vigilanza – progettazione/affidamento ed esecuzione – e specifiche casistiche di interesse, tra cui le situazioni di possibile disallineamento tra il numero dei dipendenti incardinati nella stazione appaltante e quello della struttura organizzativa stabile, nonché i casi di mancato adempimento dell'impegno formativo dichiarato all'atto della qualificazione. Per ciascuna casistica sarà individuato un soggetto da sottoporre ad accertamento, anche con attività ispettiva svolta congiuntamente o per delega alla Guardia di Finanza.

5.6 La vigilanza sugli interventi finanziati con fondi PNRR

Un capitolo di particolare rilievo strategico è dedicato alla vigilanza sugli interventi PNRR, alla luce dei dati di attuazione aggiornati alla sesta revisione del Piano del novembre 2025: a fronte di una dotazione complessiva di circa 194,4 miliardi di euro, risultano effettivamente spesi, al 30 novembre 2025, circa 101,3 miliardi, pari al 52 per cento del totale. L'analisi disaggregata evidenzia tuttavia significative asimmetrie, con le Missioni 4 (Istruzione e ricerca), 5 (Inclusione e coesione) e 6 (Salute) attestare rispettivamente al 25, 14 e 27 per cento delle risorse assegnate. La concentrazione di oltre 93 miliardi di euro di spesa residua nell'ultimo anno e mezzo di attuazione impone la massimizzazione dell'efficacia dell'azione di vigilanza nei settori più esposti.

La Direttiva introduce un approccio settoriale e ispettivo integrato, fondato sulla collaborazione operativa con il Corpo della Guardia di Finanza e con i reparti specialistici dell'Arma dei Carabinieri (NAS, Tutela del Lavoro, Tutela Agroalimentare, Tutela Patrimonio Culturale, NOE). Nell'ambito della Missione 4, l'azione di vigilanza interesserà il Piano asili nido e scuole dell'infanzia (3,24 miliardi di euro su 3.199 progetti), il Piano di estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche (1,07 miliardi di euro) e gli interventi di costruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Nell'ambito della Missione 6, particolare attenzione sarà riservata al fenomeno del cosiddetto lock-in contrattuale nella manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, fenomeno che, in ragione del possesso esclusivo di software diagnostici e canali di distribuzione dei pezzi di ricambio da parte dei produttori verticalmente integrati, determina costi di manutenzione pluriennali che

nella prassi raggiungono o superano il costo di acquisto dell'apparecchiatura. Saranno altresì oggetto di vigilanza la realizzazione delle Case della Comunità (target di 1.038 strutture) e degli Ospedali di Comunità (target di 307 strutture), nonché, nell'ambito della Missione 5, gli interventi di rigenerazione urbana e i Piani Urbani Integrati.

5.7 La vigilanza sul sistema di qualificazione degli operatori economici

Sul versante della qualificazione degli operatori economici, l'attività dell'Ufficio UVSOA continuerà a presidiare il requisito dell'indipendenza di giudizio degli Organismi di attestazione, con verifica sistematica delle comunicazioni relative alle variazioni dell'assetto societario, dell'organico e dei soggetti incaricati di attività promozionali per conto delle SOA. Per il 2026 il campione di attestazioni da sottoporre a verifica sarà costituito da un numero superiore a 100, selezionato preferibilmente tra quelle di primo rilascio negli anni 2024 e 2025. Sul piano sostanziale, l'Ufficio approfondirà il requisito della idonea direzione tecnica disciplinato dall'art. 25 dell'Allegato II.12 al Codice – con accertamento dell'effettività e dell'unicità del rapporto tra impresa e soggetto incaricato – e la qualificazione per la progettazione di cui all'art. 18, comma 11, del medesimo Allegato. Specifica attenzione sarà riservata alla corretta corresponsione del minimo tariffario inderogabile e alle dinamiche di acquisizione e accorpamento tra Organismi di attestazione.

6. Considerazioni conclusive

Nel suo complesso, la Direttiva programmatica per l'anno 2026 conferma l'impostazione di una vigilanza sempre più orientata all'iniziativa d'ufficio, alla specializzazione settoriale e all'integrazione operativa con le altre istituzioni di controllo. Le principali linee di novità – la vigilanza sui Criteri Ambientali Minimi, il rafforzamento dei controlli sugli interventi PNRR nelle Missioni a maggior ritardo attuativo, la collaborazione strutturata con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e i reparti specialistici dell'Arma dei Carabinieri, lo sviluppo di strumenti tecnologici per il monitoraggio dei bandi, la standardizzazione degli obblighi di trasparenza – delineano un'azione di vigilanza che intende coniugare la tutela della legalità con il principio del risultato introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in una prospettiva di concreta valorizzazione della funzione regolatoria dell'Autorità.

In conclusione, le scelte operate nell'ambito della Direttiva derivano dalle principali disfunzioni e criticità riscontrate sulla scorta delle esperienze acquisite nel tempo che di seguito si riportano:

1. Area Anticorruzione e trasparenza

- inadeguate informazioni concernenti il processo di approvazione del PTPCT ovvero della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO;

- carenze nell'analisi del contesto esterno e nella descrizione dell'impatto dello stesso sul rischio di corruzione dell'Ente di riferimento;
- mappatura dei processi parziale, non aggiornata, basata su documenti pre-esistenti e/o predisposti con finalità diverse da quelle di anticorruzione, rinvii a documenti diversi dal PTPCT/sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;
- criticità riscontrate nell'identificazione dei fattori di rischio e nell'articolazione delle relative misure di prevenzione (es. in termini di individuazione delle cause);
- genericità nella definizione delle misure anticorruzione e parziale attuazione delle stesse;
- mancata adozione dei Codici di comportamento;
- mancato controllo sull'attuazione del Piano o previsione di sistemi di controllo inadeguati;
- mancata o non sistematica applicazione, ovvero omessa programmazione della misura relativa alla rotazione del personale ovvero – più in generale – delle misure generali di prevenzione;
- omessa programmazione del monitoraggio sulle misure generali e specifiche;
- mancate o non applicate previsioni in merito al pantouflage;
- eventuali cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi: mancata verifica o in generale non conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali non riconducibili alla dirigenza sanitaria (medica e non) conferiti nell'ambito degli enti del servizio sanitario;
- whistleblowing: assenza dei canali e delle procedure di segnalazione degli illeciti, mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, non conformità dei canali e delle procedure alla normativa vigente;
- difformità rispetto alla normativa nella realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, criticità nell'alimentazione, nell'aggiornamento e nella conformità dei documenti previsti per le varie sottosezioni (in particolare riscontrate per: "Bandi di gara e contratti" e "società partecipate", "Pagamenti dell'amministrazione", "Consulenti e collaboratori" etc.);

2. Area Contratti pubblici

- mancata evidenza negli atti di gara della nomina del RUP; sostituzione del RUP in assenza di formalizzazione; nomina a RUP di personale carente di adeguati titoli e competenza professionale in relazione all'oggetto del contratto;
- affidamento all'esterno di servizi tecnici senza previa valutazione dell'adeguatezza e competenza delle risorse interne;
- erronea riconduzione dell'appalto al settore dei contratti esclusi;
- importi non compatibili con la tipologia di scelta del contraente o con la tipologia di CIG acquisito;
- ricorso alla procedura negoziata senza bando, senza che ne ricorrano i presupposti;
- affidamenti a società erroneamente classificate come "in house";
- affidamenti nei c.d. "settori sensibili" ex l. 190/2012 ad operatori economici non iscritti negli elenchi delle White list delle Prefetture di competenza;
- carenze/ritardi nei controlli dei requisiti di ordine generale e di altri documenti di

rito (adozione della delibera a contrarre, pubblicazione degli esiti della gara, aggiudicazione provvisori e/o definitiva, verbale di avvio, certificato di ultimazione, etc.);

- proroghe (o serie di proroghe, tipicamente associate a procedure meno concorrenziali) causate da avvio gara in corrispondenza della scadenza contrattuale; proroghe a sanatoria (contratto in corso o terminato);
- utilizzo improprio della ripetizione dei servizi analoghi;
- estensioni temporali di contratti di servizi inserite nel bando o nel capitolato o nel contratto originario ma non nella delibera di indizione della gara;
- sospensioni eccessivamente lunghe e/o varianti per eventi erroneamente qualificati come "imprevedibili " (es. situazioni ricorrenti o comportamenti riconducibili al comportamento della SA), ovvero in assenza di elementi utili per la verifica dei presupposti; criticità nella tempistica di introduzione, redazione e approvazione della variante; mancata coerenza tra la consistenza economica e temporale della stessa; comparabilità dell'importo della variante con il ribasso d'asta; commistione tra varianti e opere di completamento; varianti sostanziali che modificano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto e le condizioni di partecipazione;
- definizione all'interno dei bandi di requisiti eccessivamente restrittivi e sproporzionati e/o non ragionevoli, o rispondenti alle caratteristiche specifiche di un determinato operatore economico, che possono in tal modo giustificare affidamenti diretti per "gara deserta";
- offerta economicamente più vantaggiosa: mancata previsione nella lex di gara di parametri oggettivi e dei criteri per l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche, l'attribuzione di punteggi per elementi non significativi dell'appalto, ovvero per opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta, oppure uso di formule che di fatto neutralizzano il punteggio dell'offerta economica;
- carenze e ritardi nella programmazione, nel processo di analisi della domanda (specificatamente per le Centrali di Committenza o Soggetti Aggregatori) e nella conseguente predisposizione tardiva di bandi e capitolati; genericità nella definizione delle prestazioni oggetto dell'appalto o dell'Accordo quadro, al fine di poterlo specificare al momento dell'esecuzione, con conseguente presentazione di offerte non attendibili e/o consapevoli;
- concessioni di servizi: proroga di concessioni scadute; coincidenza dei concessionari (tipicamente nel settore dell'energia termica) con gruppi di grandi dimensioni nazionali; commistione tra l'attività dei concessionari e quella delle società controllate e collegate; carenze nell'effettiva vigilanza da parte del concedente; mancato trasferimento del rischio al concessionario;
- progettazione lavori (affidamenti esterni): mancata applicazione dei criteri fissati dal d.m. 17 giugno 2016 per la determinazione del corrispettivo a base di gara; mancato rispetto del principio di concorrenzialità nella scelta dei professionisti; frazionamento degli incarichi a fronte di una esigenza tecnica di unitarietà tra progettazione e conduzione dell'opera; criteri di selezione artificialmente restrittivi; inadeguata quantificazione dell'importo a base d'asta; carenze nelle

verifiche finalizzate alla validazione dei progetti; affidamenti degli incarichi senza garanzia di adeguato finanziamento delle opere; mancato rispetto dei termini per la presentazione dei progetti; aumento dei costi della progettazione in corso di espletamento;

- utilizzo di procedure di somma urgenza di cui all'art. 140 d. lgs 36/2023 in assenza delle condizioni legittimanti;
- subappalti: anomalo inquadramento delle categorie di qualificazione e scorporo delle categorie a qualificazione obbligatoria, che incidono sul regime del subappalto (in particolare per i lavori dei beni culturali), assenza di autorizzazione e superamento dei limiti autorizzati; violazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria ex legge 136/2010 e s.m.i.;
- avvalimenti meramente formali, senza concreto impiego in fase esecutiva delle risorse e dei mezzi dell'impresa ausiliaria, e senza controlli da parte della stazione appaltante; ammissibilità dell'avvalimento senza tenere conto delle limitazioni/divieti previsti in relazione all'oggetto dell'appalto dagli artt. 104 e 132 del Codice;
- sistema di qualificazione degli operatori economici: criticità in merito all'effettiva indipendenza di giudizio delle SOA e alle modalità di acquisizione dei clienti; deterioramento dei requisiti necessari per operare in qualità di organismi di attestazione e mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione sulle variazioni dell'assetto societario e dell'organico; utilizzo improprio di personale esterno per l'attività di attestazione; procedure di attestazione applicate in difformità ai regolamenti vigenti;
- derogabilità bandi tipo/contratti tipo: inadeguatezza delle motivazioni;
- artificioso frazionamento di un affidamento di valore pari o superiore alla soglia comunitaria anche mediante suddivisione in lotti di valore inferiore al fine di utilizzare procedure caratterizzate da un livello inferiore di competitività;
- riserve/accordi bonari/transazioni: frequente ricorso all'istituto dell'accordo bonario, durata oltre i limiti temporali definiti, ammontare riconosciuto dalla stazione appaltante notevolmente inferiore alle pretese iscritte a riserva (pretestuosità delle richieste), carenze nella valutazione di merito delle riserve iscritte al fine di ricondurle ad una risoluzione bonaria; mancato rispetto dei criteri e dei limiti previsti per tali strumenti;
- partenariato pubblico privato e Project Financing: mancato trasferimento dei rischi di costruzione (ricorso alle varianti), domanda (l'assenza nelle convenzioni sistemi automatici di misura) e disponibilità (mancata previsione di penali); inadeguatezza degli atti sottoscritti che generano contenziosi, rallentamenti ed aggravii economici; attendibilità economico-finanziaria della proposta;
- opere strategiche: ritardi e maggiori oneri dovuti a varianti e contenziosi; inadeguatezza dei progetti e delle motivazioni alle successive modifiche in corso d'opera; rallentamenti nell'acquisizione di pareri e autorizzazioni; mancato rispetto delle misure di sicurezza;
- affidamenti in situazioni emergenziali: mancato controllo in fase di esecuzione comprese le verifiche sulla titolarità delle imprese presenti in cantiere;
- esecuzione del contratto: mancata previsione o utilizzo da parte della S.A. degli

strumenti di controllo delle prestazioni previste nei documenti di gara; mancato rispetto da parte dell'OE degli standard qualitativi e/o quantitativi delle stesse; mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, sul lavoro e dei contratti collettivi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari; conseguente impossibilità di escludere da gare successive gli OE negligenti derivante da mancata segnalazione di notizie utili. Ritardi e anomalo andamento degli appalti non supportati da adeguate iniziative della stazione appaltante;

- qualificazione delle stazioni appaltanti: gare bandite in assenza di qualificazione ovvero con livello di qualificazione non adeguato all'importo e alla tipologia della procedura;
- frazionamento del valore della procedura al fine di eludere le soglie di qualificazione.

Alla luce di quanto sopra, gli ambiti di intervento e le linee di azione previsti dalla direttiva programmatica per l'anno 2026 riguardano:

- la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dagli Enti del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con particolare riguardo all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ovvero della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione Amministrazione trasparente degli enti del servizio sanitario nazionale;
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità negli enti del servizio sanitario (art. 16 d.lgs. 39/2013);
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di whistleblowing negli enti appartenenti al settore pubblico e al settore privato (d.lgs. 24/2023).
- vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto dei principi di cui agli articoli 1 – 11 del D. Lgs. 36/2023;
- vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, anche attraverso indagini campionarie per verificare la regolarità delle procedure di affidamento e il rispetto degli obblighi di acquisizione in forma aggregata (art. 222 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza volta ad assicurare l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici e ad accertare che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, anche in termini di mancata qualità attesa della prestazione (art. 222, comma 3 lett. b) e comma 6 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sulla legittimità e regolarità delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione e sulle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- vigilanza sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e controllo sulla corretta applicazione della specifica

disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui agli artt. 140 e 140 bis (art. 222, comma 3, lett. g) d.lgs. 36/2023);

- vigilanza sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 222, comma 4 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sul processo di digitalizzazione e sulla corretta trasmissione degli elementi informativi all'Autorità (art. 222 comma 9 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sul corretto utilizzo della Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) in attuazione delle previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023;
- vigilanza sugli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza in relazione all'adeguato recepimento dei fabbisogni comunicati dalle SS.AA. ed alla tempestività delle iniziative procedurali assunte.
- rispetto dei CAM nei settori dell'edilizia e stradale, particolarmente significativi sotto il profilo dell'impatto ambientale.